

CIRCOLARE N. 22



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L' ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Allegati: vari

Roma,

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO
Alle PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
All'AGENZIA DELLE ENTRATE
All'AGENZIA DEL DEMANIO
All'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
Agli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Agli ENTI PUBBLICI DI RICERCA
Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Al DIPARTIMENTO DEL TESORO
Al DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Al DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

e, p.c.:

Alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Alla PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Alla CORTE COSTITUZIONALE
Al CONSIGLIO DI STATO
Alla CORTE DEI CONTI
Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI REGIONE
Ai COMMISSARI GOVERNATIVI PRESSO LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Alla BANCA D'ITALIA - Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

L'art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Ai fini della rivalutazione, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, dei livelli di reddito relativi all'anno 2016 si comunica che la variazione percentuale, tra l'anno 2016 ed il 2015, del predetto indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT è risultata pari a - 0,1 per cento.

In relazione alla suindicata variazione si richiama quanto previsto dall'art.1, comma 287, della legge 28.12.2015, n.208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, ha stabilito che *“la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Conseguentemente le nuove tabelle riguardanti il periodo in oggetto elaborate dall'Inps ai sensi dell'art. 1, comma 11, lett. a), della legge n.296/2006 e comunicate dal medesimo Istituto con circolare n. 87 del 18.5.2017, confermano i livelli di reddito ed i relativi importi dell'assegno già indicati nelle tabelle diramate con la precedente circolare riferita al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017. Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018, vanno considerate, con riferimento ai redditi relativi all'anno 2016, le suddette tabelle, che si allegano alla presente circolare.

La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno e alle citate tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare all'indirizzo web <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/> .

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato